

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 236

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto in corso con l'Istituto di Vigilanza Nuova Invincibile di Aci Sant'Antonio (CT) per lo svolgimento del servizio di vigilanza (CIG 482101074D) dal 1 marzo 2016 fino al 30 aprile 2016.

L'anno duemilasedici il giorno.....²⁹..... del mese di ...FEBBRAIO..... presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;

VISTA la deliberazione n. 1111 del 15/12/2015 con cui è stata aggiudicata definitivamente la gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari per n. 3 anni in favore dell'Istituto di vigilanza Serenissima Vigilanza srl di Catania;

VISTO il ricorso presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Palermo – pervenuto con atto acquisito al protocollo dell'Ente al n° 235 del 13/01/2016, da parte della società Europolice srl a mezzo dell'Avv. Nicolò D'Alessandro e dell'Avv. Lara FIRRARELLO, avverso il citato provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 1111 del 15/12/2015 e di ogni altro atto e provvedimento allo stesso connesso;

VISTO, altresì, l'ulteriore ricorso presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Palermo – pervenuto con atto acquisito al protocollo dell'Ente al n° 402 del 19/01/2016, da parte della società Nuova Invincibile srl di Aci Sant'Antonio (CT), a mezzo dell'Avv. Marianna Capizzi e dell'Avv. Antonio Bivona, avverso il citato provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 1111 del 15/12/2015 e di ogni altro atto e provvedimento allo stesso connesso;

CONSIDERATO che l'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, avanzata dalla suindicata società Europolice nei confronti di SERENISSIMA VIGILANZA SRL, era prevista per il 28 gennaio 2016;

CONSIDERATO, tuttavia, che alla citata udienza in camera di consiglio del 28 gennaio, il Presidente del T.A.R. ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione dell'istanza all'udienza camerale dell'11 febbraio 2016,

al fine di trattarla contemporaneamente all'altra domanda cautelare proposta da "NUOVA INVINCIBILE SRL" con ricorso frattanto iscritto al n. 228/2016 R.G. T.A.R. Sicilia/Palermo, da trattare per l'appunto all'udienza camerale dell'11 febbraio 2016;

PRESO ATTO, tuttavia, dell'ulteriore rinvio al 23 marzo 2016 disposto dal Presidente del T.A.R. Sicilia - Sede di Palermo nella camera di consiglio dell'11 febbraio u.s., per la trattazione di entrambe le istanze cautelari sopra indicate;

VISTA la previsione di cui all'art. 11, comma 10-ter, del citato D.Lgs 163/2006 in virtù della quale *"Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare"*.

CONSIDERATO, peraltro, che non si è ancora concluso il procedimento di verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, effettuato attraverso il sistema *AVCpass* messo a disposizione dall'ANAC, in capo all'istituto di vigilanza aggiudicatario Serenissima Vigilanza;

DATO ATTO, inoltre, che l'Ente ha anche avviato un procedimento di accertamento in capo alla suindicata società Serenissima Vigilanza srl del possesso al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, del requisito di regolarità fiscale di cui all'art. 38, comma 1, lettera g) del codice dei contratti, ;

CONSIDERATO che nel caso in cui venisse accertata una irregolarità fiscale in capo alla società Serenissima Vigilanza srl, così come eccepito con il ricorso presentato da Europolice srl, questo Ente procederà senza indugio all'immediata revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, aggiudicando in favore dell'istituto secondo classificato, la società Europolice srl;

CONSIDERATO, tuttavia, che il servizio di vigilanza, rivestendo carattere di essenzialità per il Cefpas, non può essere interrotto nelle more di una pronuncia da parte del giudice amministrativo, in relazione al citato contenzioso in corso e nelle more della conclusione della summenzionata verifica in capo all'Istituto Serenissima Vigilanza srl di Catania;

RITENUTO, pertanto, disporre, in esecuzione di quanto previsto dal succitato art. 11, comma 10-ter, del D.Lgs 163/2006, una ulteriore proroga tecnica del servizio in questione, ex art. 125 comma 10 lettera c) del medesimo D.Lgs. 163/2006, che necessariamente va affidato alla società Nuova Invincibile srl che attualmente lo sta espletando;

RITENUTO che il contratto dovrà essere prorogato ragionevolmente fino al 30/04/2016, tenuto conto della data del 23/03/2016 fissata per la prossima udienza in camera di consiglio nonché, nel caso di revoca dell'aggiudicazione in favore di Serenissima Vigilanza e conseguente aggiudicazione in favore di Europolice, del necessario periodo di *stand still* - 35 giorni - nonché, infine, del tempo necessario per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo alla citata società Europolice;

RITENUTO, inoltre, di prevedere che il contratto prorogato potrà essere sciolto anticipatamente rispetto alla data di scadenza del 30 aprile 2016, nel caso in cui dovessero intervenire provvedimenti di natura provvisoria o definitiva da parte dell'autorità giurisdizionale amministrativa incompatibili con la prosecuzione del rapporto contrattuale fino alla sopraindicata scadenza;

RITENUTO, conseguentemente, di prevedere nel contratto di proroga con la società Nuova Invincibile srl l'inserimento di una clausola di salvaguardia che avverta il contraente della possibilità di una risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per impossibilità della prosecuzione dello stesso per i motivi di cui sopra, senza che l'Istituto di vigilanza possa eccepire o pretendere alcunché in proposito;

STIMATA, pertanto, per n. 2 mesi una spesa complessiva presunta di € 25.486,80 IVA esclusa per l'esecuzione del servizio, che avverrà alle medesime condizioni operative ed economiche previste dal

contratto rep. 1684/2014 e dalla nota 2137 del 24/02/2015 con cui, a seguito di rinegoziazione ex art. 8 comma 8 lettera a) del D.L. 66/2014 e s.m.i., è stato parzialmente rimodulata l'articolazione del servizio; RITENUTO, infine, di dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di consentire l'immediata applicazione;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza formale e sostanziale del presente procedimento;

Il Funzionario istruttore che, visti gli atti d'ufficio in suo possesso, propone il presente provvedimento deliberativo;

SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;

per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

1. Disporre, per il carattere di essenzialità che il servizio di vigilanza riveste per il Cefpas, una proroga tecnica del contratto in corso con l'Istituto di vigilanza Nuova Invincibile di Aci Sant'Antonio (CT) fino al 30 aprile 2016, per le motivazioni di cui in premessa.
2. Prevedere che il contratto prorogato potrà essere sciolto anticipatamente rispetto alla data di scadenza del 30 aprile 2016, nel caso di provvedimenti di natura provvisoria o definitiva da parte dell'autorità giurisdizionale amministrativa incompatibili con la prosecuzione del rapporto contrattuale fino alla sopraindicata scadenza.
3. Autorizzare una spesa complessiva presunta di € 25.486,80 IVA esclusa per l'esecuzione del servizio dal 1 marzo 2016 al 30 aprile 2016.
4. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Dott. Angelo Lomaglio)

| | |
|--|-------------------------------------|
| PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO | |
| FAVOREVOLE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NON FAVOREVOLE | <input type="checkbox"/> |
| IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscarera) | |

| | |
|--|--------------------------|
| PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE | |
| FAVOREVOLE | <input type="checkbox"/> |
| NON FAVOREVOLE | <input type="checkbox"/> |
| IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano) | |

Il funzionario istruttore
(Dott.ssa M. Caterina Reina)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia
giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015

